



Azienda Sanitaria Locale
TARANTO

AMBITO TERRITORIALE N° 6

Allegato 1

CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DESTINATE A SOGGETTI MAGGIORENNI, IN ETA' COMPRESA TRA 18 E I 64 ANNI, IN SITUAZIONE DI HANDICAP FISICO, INTELLETTIVO E SENSORIALE, PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE O PER I QUALI LA PERMANENZA NEL NUCLEO FAMILIARE SIA VALUTATA TEMPORANEAMENTE O DEFINITIVAMENTE IMPOSSIBILE O CONTRASTANTE CON IL PROGETTO INDIVIDUALE.(art. 57 R.R. n. 04/2007 smi)

L'anno 2017 il giorno 01 del mese di Febbraio presso la sede della S.C. SocioSanitaria della ASL Taranto

TRA

La Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con sede a Taranto, in viale Virgilio n. 31, codice fiscale/partita IVA n. 02026690731, legalmente rappresentata dal suo Direttore Generale Avv. Stefano ROSSI, di seguito indicata, semplicemente, come "ASL";

E


La "Amici" Società Cooperativa Agricola, con sede legale in Grottaglie alla contrada Amici snc, codice fiscale/partita IVA n. 00837410737, rappresentata dal dott. Savino TORRACO, nato a Bari il 03 marzo 1959 e residente a Taranto, in via Pitagora n. 116, Codice Fiscale TRRSVN59CO3A662K, quale titolare e gestore della Struttura Socio Riabilitativa, per soggetti maggiorenni in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare al fine di garantire il "dopo di noi", ex art. 57 del R.R. n. 4/2007, ubicata in Grottaglie alla contrada Amici snc, di seguito indicata, semplicemente, come "Comunità";

richiamati

1. la L.R. n° 19 del 2006;
2. il Regolamento Regionale n° 04/2007 e smi;
3. la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
4. il DPCM 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
5. il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
6. il Piano Regionale Politiche sociali 2013/2015 che prevede, tra gli obiettivi di servizio, la Promozione della rete di strutture residenziali per persone senza il supporto familiare “Dopo di noi”
7. il Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’Ambito n. 6 - Grottaglie approvato in sede di Conferenza dei servizi in data 09/07/2014;
8. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3032/210 pubblicata sul BURP n. 14/2011 “R. Reg. 18 gennaio 2007 n. 4 – art. 32 – Approvazione studio fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per i disabili. Presa d’atto dello schema d’intesa con l’ANCI sui criteri per la determinazione delle tariffe”;

Premesso

1. che la Comunità Socio-Riabilitativa-Dopo di Noi Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo sopra richiamato è iscritto nel registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili L.r. .19/2006 art.53,c.1 lett. “b”- R.R. 4/2007 , avendo ottenuto autorizzazione definitiva al funzionamento;
2. che la struttura suddetta è in possesso degli standard strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa regionale in vigore ed è l’unica presente sul territorio dell’ambito;
3. che la Società Cooperativa Agricola “Amici” Dopo di Noi dispone del personale previsto, il cui elenco distinto per qualifica professionale e per mansione è allegato alla presente convenzione;
4. che la Società Cooperativa Agricola “Amici” Dopo di Noi ha adottato la Carta dei Servizi, allegata alla presente;
5. che il Piano di Zona 2014-2016 prevede il consolidamento della rete dei Servizi Socio Riabilitativi a valenza di Ambito e, nello specifico, la stipula di convenzione con Strutture che assicurano servizi residenziali e semiresidenziali come da Regolamento regionale 4/2007 .
6. Che la tariffa complessiva per l’assistenza prestata agli utenti non autosufficienti accolti presso la struttura è composta da una quota sanitaria a carico dell’ASL e da una quota assistenziale-alberghiera a carico dell’Utente e/o dell’Ente Locale di appartenenza dell’utente, secondo quanto previsto nel Piano di Zona e nelle norme regionali di riferimento;



Tutto ciò premesso le parti come costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano la presente convenzione che produce effetti dal 01.02.2017 (proroga giusta nota regionale n. A00151/1-12-2016/11757 avente in oggetto: Strutture sociosanitarie di cui al R.R. 04/2007 – Adempimenti Piano Operativo 2013-2015 e nuovo Piano Operativo 2016-2018, con la quale si invitano le Aziende Sanitarie Locali a procedere a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie di cui al R.R. 04/2007 per un anno e comunque non oltre il 31.12.2017), sottoscritta in data _____, munita dei pareri dei competenti Uffici, secondo quanto di seguito:

Art. 1 (Utenza)

L'Ambito Territoriale Sociale n.6 di Grottaglie, unitamente all'ASL TA utilizzano la Comunità Socio-Riabilitativa-Dopo di Noi il per l'accoglienza residenziale di n. 10 utenti in situazione di handicap fisico, intellettuale e sensoriale, accertata ai sensi della legge n. 104/92 e s.m.i., art. 3, comma 3, o in attesa di riconoscimento, di età compresa tra 18 e 64 anni, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. (art. 57, Reg. Reg. n. 4/2007).

Art. 2 (Prestazioni ed attività)

La struttura ricettiva denominata "Amici Dopo di Noi" garantisce le prestazioni secondo termini e modalità stabiliti dalla normativa in materia, utilizzando le prestazioni professionali del personale previsto. Qualsiasi modifica inerente l'elenco nominativo del personale dovrà essere comunicato formalmente al competente Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 6 di Grottaglie ed alla Struttura Complessa Socio Sanitaria ASL TA. Il Centro dovrà garantire assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni di carattere assistenziale .

Le attività della struttura dovranno essere programmate tenendo conto delle necessità e delle indicazioni dei progetti individualizzati previsti per gli utenti. A titolo esemplificativo, il Centro dovrà in ogni caso organizzare:

1. attività orientate al mantenimento dei livelli acquisiti e delle capacità residue;
2. attività educative indirizzate all'autonomia;
3. attività di laboratorio espressive ed animazione;
4. attività culturali e di formazione, anche con uso di internet;
5. escursioni, visite guidate e attività di animazione e ricreazione estive.

Art. 3 (Ammissione e ingresso)

L'Ammissione al Centro avviene previa valutazione dell'UVM distrettuale, che verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità al percorso di cura ed assistenza ed elabora il progetto

socio-educativo e riabilitativo, come previsto dal Protocollo Operativo in tema di Struttura residenziale socio-sanitaria "Dopo di Noi" ex art. 57 R.R. 04/2007.

L'ammissione alla Struttura è disposta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, sulla base della valutazione ed elaborazione del progetto socio-educativo e riabilitativo da parte della competente UVM che predispone anche periodiche verifiche, al fine di valutare l'andamento e la sua eventuale riformulazione o sospensione.

L'effettivo ingresso in struttura, a seguito della prescritta valutazione multidimensionale da parte dell'UVM, deve essere comunicato dal soggetto gestore entro 3 gg. tramite posta elettronica certificata all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale ed al servizio ASL – UTR distrettuale.

Art. 4 (Obblighi del Centro)

la Comunità Socio-Riabilitativa-Dopo di Noi, si impegna a:

1. a consegnare ad ogni utente o suo congiunto responsabile dell'inserimento la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire firma per ricevuta dell'avvenuta consegna;
2. rispettare le procedure di ammissione previste dal R.R. n° 04/07 e s.m.i. e dalla presente Convenzione;
3. redigere e mantenere aggiornate le cartelle utente e i piani di assistenza individualizzati;
4. consentire l'accesso del volontariato in struttura, conformemente alle normative regionali vigenti;
5. adeguare gli standard strutturali, funzionali ed organizzativi dell'iniziativa semiresidenziale, qualora, nel corso di periodo di vigenza del presente accordo contrattuale dovessero intervenire modifiche legislative e regolamentari nella materia contrattualizzata;
6. applicare, nei confronti del personale dipendente, contratto collettivo nazionale del lavoro di settore.

L'Ente Gestore si impegna inoltre:

1. a far funzionare la Struttura per 24 ore/gg , 7 gg. a settimana, gg. 365/anno
2. all'adozione sistematica di programmi di attività, privilegiando il lavoro a piccoli gruppi per grado di autonomia e di età;
3. ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari in merito alle prestazioni e ai servizi assicurati, al costo degli stessi, all'onere a carico dell'Azienda Sanitaria Locale ed alla quota a carico dell'assistito e/o dell'Ambito;
4. ad inserire nel posto convenzionato gli ospiti non autosufficienti sulla base delle indicazioni dell'UVM competente territorialmente, secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.

Il Coordinatore della struttura è tenuto a custodire la seguente documentazione:

1. Cartella personale dell'utente contenente la documentazione anagrafica, le schede di valutazione dell'autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e di verifica compilate

dagli educatori, i verbali delle riunioni di équipe, le registrazioni dei colloqui con i familiari, gli aggiornamenti, la certificazione sanitaria (verbale di invalidità, diagnosi funzionale, certificati medici ...) il registro delle presenze dell'utente. La cartella personale dell'utente è custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza e le disposizioni del D. Lgs. 196/2003;

2. Documentazione amministrativa e sanitaria della struttura costituita da registro del personale (contenente dati anagrafici, domicilio, recapito telefonico, mansioni, orari, rapporto di turnazione), registri, inventari e di carico-scarico del materiale, documenti sanitari previsti dalla legislazione vigente per il personale e per la struttura, tabella dietetica e menu, ... ;
3. Documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-educative e riabilitative, verbali delle riunioni del personale concernenti la distribuzione dei compiti e l'organizzazione interna del servizio, calendario settimanale delle attività, verbali delle assemblee dei familiari, relazioni sulle attività del volontariato e del servizio civile.

Art. 5 (Retta giornaliera)

La retta giornaliera da applicare, è:

1. € 64,38 per frequenza giornaliera continuativa h 24, di cui il 70% a carico della ASL come quota sanitaria ed il restante 30% come quota sociale a carico dell'utente;

In caso di assenza giustificata da certificato medico o dovuta a ricovero ovvero per i primi tre giorni di assenza ingiustificata viene riconosciuta la tariffa giornaliera, ripartita come sopra tra quota sanitaria e quota sociale. . In caso di assenza ingiustificata successiva al 3° giorno, senza sostituzione con altro utente, la tariffa giornaliera viene decurtata del 30%. Si applica l'art. 6 punto 4 della presente convenzione.

2. La tariffa così determinata sarà fatturata mensilmente per il 30% all'utente e per il restante 70% all'ASL TA per il tramite dell'UTR distrettuale. Ciascuno dei soggetti obbligati al pagamento, come sopra indicato, risponderà direttamente e non solidalmente per il puntuale adempimento, ai sensi del D.G.R. 3032/2010.

Art. 6 (Dimissioni)

Le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dall'UVM ovvero su proposta del Coordinatore della struttura nei casi di mancato rispetto delle regole di vita comunitaria o di accertata inappropriata delle prestazioni del Centro.

La dimissione dal servizio avverrà per i seguenti motivi:

1. raggiunti limiti di età;
2. rinuncia dell'utente e/o della famiglia;
3. prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente (superiori a gg. 15).

Delle avvenute dimissioni dovrà darsi comunicazione specifica entro 3 gg. tramite posta elettronica certificata all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale ed il servizio ASL-UTR distrettuale.



Art. 7 (Durata – rinnovo – disdetta)

La presente Convenzione ha la durata di 11 mesi dal 01/02/2017 e potrà proseguire con la stessa scadenza qualora entro il predetto periodo il Coordinamento Istituzionale deliberi la proroga, dando atto che il servizio dovrà svolgersi per 7 giorni alla settimana, per 24 ore al giorno, per 365 giorni/anno.

Resta salva la facoltà del gestore di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, dandone comunicazione di preavviso con lettera racc. A/R almeno tre mesi prima.

Art. 8 (Monitoraggio e Controlli)

Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata. A tale scopo l'Ente gestore si impegna a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.

Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, Ambito e ASL – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – potranno attuare periodici controlli, fermo restando che le modalità e le azioni di verifica della qualità del servizio offerto dal Centro saranno definite dall'Ufficio di Piano in maniera condivisa.

Art. 9 (Corrispettivo delle prestazioni)

La struttura, attraverso il soggetto gestore, provvede mensilmente ad emettere specifiche e distinte fatture comprendenti il corrispettivo delle prestazioni erogate agli utenti e relative alla quota sanitaria, che resta a carico della ASL, e la quota sociale a carico dell'Utente, secondo quanto stabilito dall'art. 5 (retta giornaliera) della presente Convenzione.

Unitamente a tali fatture trasmette un prospetto riepilogativo riportante nome, cognome e codice fiscale degli ospiti, organigramma del personale che ha garantito le prestazioni oggetto del contratto con relativo numero di iscrizione INPS e INAIL e relazione sulle attività svolte. Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa e regionale in materia di pagamenti della P.A..

Art. 10 (Inadempienze e risoluzione)

Eventuali inadempienze delle parti, così come qualificate in premessa, rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione vanno contestate alle controparti per iscritto, fissando un termine compatibile per la rimozione. Trascorso tale termine inutilmente, le parti hanno la facoltà di sospendere o recedere dalla convenzione.

La ASL, può esercitare la facoltà di recesso particolarmente in presenza di variazioni significative del livello assistenziale e del mancato rispetto degli standard strutturali, organizzativi e funzionali.

Art. 11 (Controversie)

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Taranto.

Art. 12 (Registrazione)

La presente convenzione redatta in duplice originale è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del DPR 26.04.1986 n° 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1, lett. B), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette, perché esenti in forza dell'art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Art. 13 (Norma transitoria)

Gli eventuali rapporti economici pregressi tra la Comunità Socio-Riabilitativa-Dopo di Noi e gli altri soggetti sottoscrittori della presente convenzione sono regolati e definiti separatamente tra le parti interessate.

Art. 14 (Rinvio)

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni normative in materia di DURC, di verifiche ex art. 48 bis DPR 633/72 e s.m.i. nonché di tracciabilità dei flussi finanziari previste per i soggetti che operano con le pubbliche amministrazioni.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione le parti rinviano alla normativa regionale in materia nonché alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 163/06 e regolamento d'esecuzione per quanto applicabili alla fattispecie.

Letto, approvato e sottoscritto

Taranto, li

Per ASL

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Stefano ROSSI)

Per il Centro
"A.M.S.T. Società Coop. Agricola"
PRESIDENTE
G. BRACCO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli artt. seguenti: art. 3 (ammissione e ingresso), art. 9 (corrispettivo delle prestazioni), art. 10 (Inadempienze e risoluzione), art. 11 (controversie), art. 13 (norma transitoria).

Letto, approvato e sottoscritto

Taranto, li

Per ASL
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Stefano ROSSI)



Per il Centro
"AMICI" Società Coop. Agricola
PRESIDENTE
GIANFRANCESCO TORRACO

